

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2017** il giorno **23** del mese di **febbraio**, alle ore **17,30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Squartecchia, Cirillo, Corradini, Di Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

ORE 17,40

2) GIURAMENTO AVVOCATI

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

4) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – LATO VIA TIRINO

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE SCOPONI)

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)

8) PERMANENZA ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

9) RELAZIONE CONS. TESORIERE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 2017

10) NOMINA COMPONENTE CDD

11) NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE

12) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

13) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

- 14) MODIFICHE REGOLAMENTO CNF 6/14 FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SCOPONI)
- 15) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA)
- 16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
- 17) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)
- 18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 19) OPINAMENTI
- 20) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI)
- 21) QUESTIONI PRATICA
- 22) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (16/02/2017), il Consiglio l'approva.

ORE 17,40

2) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Cristoforo Federica, Di Nicolantonio Letizia, Di Pietrantonio Daniela, Imparato Veronica, Massaro Natascia, Presutti Fabio, Velardi Raffaella Angela.

Alle ore 18,10 entrano e partecipano alla seduta i cons. Corradini e Di Silvestre.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Consiglio,

- esaminata la relazione del Presidente del Tribunale Dott. Bozza sulle modalità di utilizzo dei G.O.T. per l'anno 2016, ed esaminate altresì le variazioni sulle tabelle di organizzazione dell'Ufficio proposte in conformità al Programma di Gestione 2017 per i settori Civile (contenzioso civile e fallimenti-esecuzioni) e Penale;
- richiamata la propria delibera del 26/01/2017 in merito al Programma di Gestione del Tribunale di Pescara per l'anno 2017;
- osservato:
 - a) che il dato statistico relativo alle cause civili e penali decise dai GOT appare particolarmente elevato e con un trend percentuale in costante e notevole aumento;
 - b) che da tale dato si evince una sistematica e progressiva devoluzione dell'attività decisoria ai giudici onorari;
 - c) che tale devoluzione non si giustifica né con riferimento all'arretrato (in via di significativo smaltimento) né riguardo alle sopravvenienze (con numeri in costante diminuzione);
 - d) che il dato relativo alle sentenze emesse dai Giudici Togati non presenta un trend in aumento ed oggi, dopo alcune annualità nelle quali il numero delle sentenze dei togati è diminuito (anche in modo sensibile), si è tornati al livello di alcuni anni addietro;

ribadisce

- la contrarietà alla elevazione del limite di valore per i ruoli aggregati gestiti dai GOT in affiancamento al Magistrato, anche con riferimento alle indicazioni contenute nella legge delega n. 57/2016, in particolare all'art. 2, comma 5, che stabilisce la tassatività dei casi di applicazione dei GOT ed esclude la delega in via generale dei provvedimenti definitivi "salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità".-

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di conservazione del limite di valore per i ruoli aggregati da assegnare ai giudici onorari in affiancamento al giudice togato,

auspica

che nella formazione del ruolo aggregato nella materia civile, ai GOT vengano assegnate cause in numero non superiore al 30% dell'intero ruolo, comprendendo in tale percentuale le cause di minor valore.

b) Il Presidente rende noto che la Camera di Commercio di Pescara ha inviato il documento "Stato di emergenza in Abruzzo: le richieste della Camera di Commercio di Pescara". Il Consiglio prende atto, manifestando adesione e sostegno alle richieste della Camera di Commercio di Pescara.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta lettera del nuovo Coordinatore del Coordinamento degli Ordini e Unioni Forensi. Il COA prende atto e ribadisce la propria contrarietà al Coordinamento, quale entità ultronea che non trova giustificazione nel panorama istituzionale associativo forense, stante la costituzione dell'OCF e l'istituzione della Agorà come luogo di confronto tra i Presidenti dei COA.

d) Il Presidente rende noto che l'Avv. Di Girolamo ha comunicato che è stata fissata la riunione dell'Osservatorio per il giorno 14/3/2017 ore 15,00.

Il COA, rilevato che la convocazione dell'Osservatorio è intervenuta in violazione dell'art. 6 dello Statuto, ove è previsto che l'odg dell'assemblea sia predisposto dall'Organismo di coordinamento, invita il Segretario dell'Osservatorio a seguire l'iter previsto dallo Statuto, declinando l'invito alla riunione del 14/3/17.

e) Il Presidente rende noto che l'Avv. Di Girolamo ha richiesto la delibera COA sulle udienze di esecuzione. Il COA delibera di dare seguito.

f) Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato il verbale della Conferenza Permanente del 15/2/2017. Il COA prende atto.

g) Il Presidente riferisce che in data odierna è stato negato l'accesso da via Tirino ad un Collega di altro Foro diversamente abile, avente diritto a posto riservato per il parcheggio. Il COA, preso atto, delibera di richiedere alla Conferenza permanente di autorizzare l'ingresso da via Tirino di tutti gli avvocati aventi diritti al posto auto riservato ai diversamente abili, anche se di altro Foro. Manda alla segreteria per la comunicazione al Presidente del Tribunale.

h) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha richiesto che il COA voglia proporre impugnazione al CDD avverso la decisione di irrogazione della censura. Il COA prende atto e delibera di non ritenere di impugnare la decisione del CDD relativa al procedimento disciplinare che ha riguardato l'iscritto, come da prassi consolidata in casi analoghi.

- i) Il Presidente rende noto che l'OUA ha inviato una comunicazione su eventuale interesse dell'Ordine all'acquisto di beni mobili della sede di Via G.G. Belli. Il COA prende atto, nulla a provvedere non avendo interesse.
- j) Il Presidente rende noto che l'art. 16 del D.L. 9/2/2017, n. 8 prevede la proroga al 13/9/2020 dei termini di cui all'art. 11, comma 3, primo periodo, del D. Lgs. 7/9/2012, n. 155, in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017. Il COA prende atto e si compiace per l'iniziativa legislativa in favore dei Fori minori abruzzesi.

4) RILASCIO BADGE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – LATO VIA TIRINO

Il Consiglio prende atto che il Procuratore della Repubblica:

- ha autorizzato il rilascio dei badge anche al personale di segreteria COA, Fondazione e ODM
- ha autorizzato l'ingresso tramite corsia separata ai praticanti Avvocati del Foro di Pescara previa esibizione di apposito tesserino di riconoscimento al personale di vigilanza preposto.

Il Consiglio prende atto che le richieste di badge al 20/2/2017 sono in numero di 884 circa e riserva ogni decisione in merito alla richiesta dell'Ordine di Chieti all'esito della verifica del numero finale degli avvocati di Pescara che avranno fatto richiesta del badge.

Alle ore 18,50 esce il cons. Sabatini.

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dott.ri Scelza Claudio, De Marchi Martina e l'Abogado Saltelli Andrea
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Moccia Margherita e Di Domenico Enrica come da separati e distinti provvedimenti;
- c) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. Massimo Di Michele su domanda del 13/02/2017
- d) rilasciare il nulla-osta alla dott.sa Bosio Claudia per trasferimento all'Ordine di Mantova

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE SCOPONI)

A) ACCREDITAMENTI

Il Consiglio, vista l'istanza di accreditamento dell'AIAF ABRUZZO per l'incontro di studio "Il regime patrimoniale della famiglia alla luce della nuova normativa di cui alla Legge 76/2016 e dei decreti attuativi del gennaio 2017", che si svolgerà il 17 marzo 2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso l'Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, verificata la rispondenza ai criteri di cui all'art. 21 Reg. CNF per la formazione continua e art. 3 Reg. Coordinato del COA di Pescara, delibera di accreditare l'evento attribuendo n. 3 crediti di cui 2 in materia di diritto di famiglia ed 1 in

materia di diritto penale, nonché il caricamento sul sistema “Riconosco”, e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il Consiglio, vista l'istanza di accreditamento della Regione Abruzzo – Avvocatura Regionale per l'evento formativo “Quando il processo amministrativo è telematico”, che si svolgerà il 10 marzo 2017 alle ore 15,00 presso l'Auditorium della Regione Abruzzo in L'Aquila alla Via L. Da Vinci, 6, delibera di non poter accreditare l'evento ai sensi dell'art. 17 comma 3 Reg. CNF.

B) ATTESTATI

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione fornita a corredo, udito il Cons. relatore, delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/16 agli avvocati:

Campitelli Nunzio

Cardone Lorenzo

Di Cola Manuela

Di Febo Gessica

Pace Federico

Sciambra Lino

Dott. Bosio Claudia (obbligo formativo dal 2016)

C) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione fornita a corredo, udito il Cons. relatore, delibera di esonerare gli avvocati:

- * totalmente dal 1/1/2017 sino al 19/12/2017 e parzialmente nella misura del 50% dal 20/12/2017 sino al 19/12/2019, data di compimento del terzo ano di vita del figlio, ex art. 15, n. 2 lett.a) Regolamento Formazione Continua CNF e artt. 16 e 17 Regolamento COA
- * totalmente dal 14/09/2016 sino al 31/12/2016 per il triennio 2014/16 e dal 1/1/2017 al 14/11/2017 per il triennio 2017/19 e parzialmente nella misura del 50% dal 15/11/2017 sino al 14/11/2019, data di compimento del terzo ano di vita del figlio, ex art. 15, n. 2 lett.a) Regolamento Formazione Continua CNF e artt. 16 e 17 Regolamento COA
- * totalmente dal 1/1/2017 sino al 23/12/2017 ex art. 15, n. 2 lett.a) Regolamento Formazione Continua CNF e art. 16 Regolamento COA
- * parzialmente nella misura del 50% dal 1/1/2017 sino al 15/9/2017, data di compimento del terzo ano di vita del figlio, ex art. 15, n. 2 lett.a) Regolamento Formazione Continua CNF e art. 17 Regolamento COA
- * totalmente dal 1/1/2017 sino al 25/10/2017 e parzialmente nella misura del 50% dal 26/10/2017 sino al 25/10/2019, data di compimento del terzo ano di vita del figlio, ex art. 15, n. 2 lett.a) Regolamento Formazione Continua CNF e artt. 16 e 17 Regolamento COA
- * parzialmente nella misura del 50% dall'1/1/2017 sino al 23/08/2017, data di compimento del terzo ano di vita del figlio, ex

art. 15, n. 2 lett.a) Regolamento Formazione Continua CNF e art. 17 Regolamento COA

- * nella misura del 50% per il triennio 2017/2019 dall'1/1/2017 al 21/09/2019 ex art.15 n.2 lett. a) Reg CNF e art. 17 Reg. COA
- * nella misura del 50% per il triennio 2017/2019 dal 29/1/2017 al 31/12/2019 ex art.15 n.2 lett. a) Reg CNF e art. 17 Reg. COA
- * nella misura del 50% per il triennio 2017/2019 dall'1/1/2017 al 9/2/2017 ex art.15 n.2 lett. a) Reg CNF e art. 17 Reg. COA . Si rigetta la richiesta di ulteriore esonero per assistenza al figlio in quanto non applicabile l'art.17, 2° comma del Reg. COA.

7) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 29/11/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 16/02/2017, udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che l'istante non ha provveduto nei termini all'integrazione richiesta con delibera dell'1/12/2016, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 10/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 17/02/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 22/2/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per ingiunzione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso rilevato che non risulta indicato il codice fiscale e il reddito proprio e dei familiari delibera di concedere un termine di 10 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione della copia dell'omologa della separazione e per precisare la parentela / affinità dei minori appartenenti al nucleo familiare al fine di correttamente compilare l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 e art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 14/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di concedere il termine di 10 giorni per precisare la cittadinanza dell'istante, rilevata la discordanza tra quella indicata nella domanda e quella riportata

nel documento di identità, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02, n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 15/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 15/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 16/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 10 per l'integrazione della domanda con la produzione di copia dell'atto di pignoramento presso terzi da opporre, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02, n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con la precisazione delle ragioni in fatto e in diritto poste a base dell'azione preannunciata, al fine della non manifesta infondatezza della stessa e per integrare formalmente l'istanza con il nominativo della controparte, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02, n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con precisazioni in ordine alla autocertificazione dei redditi e alla documentazione degli stessi, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 30 per l'integrazione della domanda con l'indicazione dei dati anagrafici dell'istante, omessi nella tabella, e con il reddito proprio omesso nel

modello di autocertificazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con l'indicazione delle generalità della controparte e la residenza della stessa nonché per precisare se trattasi di procedura giudiziale o congiunta e produrre copia dell'omologa della separazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 30 per l'integrazione della domanda al fine di precisare se trattasi di procedimento ex art. 337 bis comma 4 c.c. e produrre copia del certificato di nascita del minore, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la revisione dell'assegno di mantenimento promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la disalimentazione della utenza gas promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 20/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n.

115, T.U. per precisare se trattasi di procedimento congiunto oppure giudiziale e, nel secondo caso, per indicare la residenza del resistente ai fini della competenza territoriale.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 20/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,55 esce il cons. Schiona

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 20/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso delibera di concedere il termine di giorni 10 per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. per precisare la posizione reddituale dell'istante relativa all'anno 2016.

Alle ore 19,56 rientra il cons. Schiona

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 20/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il recupero coattivo dell'assegno di mantenimento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,57 esce il Cons. Galasso

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,58 rientra l'Avv. Galasso

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione

personale consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. per precisare le motivazioni che inducono alla prospettata azione monitoria rispetto alla diretta azione esecutiva in virtù del titolo già in possesso.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. per integrare l'istanza con l'indicazione dell'azione che si intende esperire e per rettificare l'autocertificazione dei redditi, non essendo sufficiente un richiamo generico e complessivo all'ISEE.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 21/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 22/02/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione di documento di identità valido, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

8) PERMANENZA ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

A) Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. * "di non cancellazione" dagli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato rigetto

Il Consiglio,

- preso atto che l'Avv. * ha inviato, in data 21/02/17, "Istanza di non cancellazione dagli elenchi dei difensori abilitati al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia civile, penale e volontaria giurisdizione";
- rilevato che con delibera del 16/02/17 è stata rigettata, in quanto tardiva, l'istanza di permanenza nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato depositata dall'avv. * in data 13/02/16;
- premesso che:
 - l'Ordine è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, formato dagli avvocati che ne fanno domanda, secondo le disposizioni contenute nell'art. 81 DPR 115/02;
 - a decorrere dal corrente anno 2017, scaduto il primo triennio di riferimento per conseguire l'attestato di formazione (2014/2016), la rinnovazione dell'elenco deve avvenire in osservanza del Regolamento CNF n.6/2014, che all'art. 25, 7° comma prescrive il conseguimento dell'attestato di formazione per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative;
 - il COA, dandone notizia con le lettere informative n. 153 del 24/11/16 e n.5 del 13/01/17, e fornendo apposito modulistica differenziata, ha provveduto a richiedere agli Iscritti Avvocati di depositare:
 - a) istanza di iscrizione negli elenchi, con la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti all'art.81 DPR 115/02 e dell'attestato di formazione (o esonero per anzianità), ovvero
 - b) istanza di permanenza, con la dichiarazione del possesso dell'attestato (o dell'esonero per anzianità);
 - per la presentazione delle domande il COA ha assegnato un termine, poi prorogato fino al 25/01, ritenendo tuttavia tempestivi anche i depositi effettuati dopo la scadenza di tale termine, purchè entro la data del 31 gennaio stabilita dall'art.81 DPR 115/02;
- lette ed esaminate le argomentazioni tutte addotte dall'Avv. *, la quale in sintesi:
 - attribuisce il ritardo nel deposito della istanza di permanenza a problemi personali nonché ad una errata interpretazione delle lettere informative diramate dal COA, ritenute riferite alle (sole) nuove iscrizioni nell'elenco;
 - ritiene comunque non obbligatoria la presentazione dell'istanza di permanenza e pertanto non giustificato un provvedimento che definisce "di cancellazione" dall'elenco;
- osservato che il COA ha applicato la normativa sopra citata ed ha rinnovato per l'anno 2017 l'elenco ex art. 81 DPR 115/02, formato al 31/01/17 dagli Avvocati che hanno presentato domanda di inserimento o permanenza, dichiarando il possesso (anche) del requisito previsto dall'art. 25, comma 7 Reg. CNF n.6/14;
- ritenuto che l'applicazione delle regole di legge non possa subire deroghe ad opera del COA in riferimento a situazioni particolari del singolo iscritto,
delibera
il rigetto dell'istanza dell'Avv. *.

B) Il Consiglio, vista l'istanza di permanenza nell'elenco ex art.81 DPR 115/02 depositata dall'Avv. * in data 22/2/17, ne delibera il rigetto in quanto pervenuta oltre il termine di legge del 31 gennaio.

9) RELAZIONE CONS. TESORIERE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 2017

Il Cons. Tesoriere Avv. Cappuccilli relaziona il Consiglio sui bilanci consuntivo e preventivo, illustrando sui punti di seguito elencati:

- a) Conto economico Camera di Conciliazione
- b) Stato patrimoniale Camera di Conciliazione
- c) Conto economico Ordine
- d) Conto economico previsionale Ordine
- e) Stato patrimoniale previsionale Ordine
- f) Stato patrimoniale Ordine
- g) Contributo al CNF 1995 – assegno mai rientrato
- h) Relazione Consulente al bilancio comparato
- i) Relazione Consulente al bilancio preventivo 2017
- l) Relazione del Revisore Unico
- m) Nota di accompagnamento del cons. tesoriere ai documenti del bilancio 2016.

Il Consiglio, dopo attento esame ed approfondimento dei vari aspetti e delle voci dei bilanci, prende atto, fa propri i documenti acquisiti tramite il Tesoriere con la modifica seguente al conto economico previsionale dell'Ordine: al punto 20.1 si sostituisce l'importo di euro 73,608,00 con quello di euro 30,000,00, alla luce degli ultimi dati del conto di esercizio SOGET.

10) NOMINA COMPONENTE CDD

Il COA, vista l'avvenuta cancellazione su domanda dell'Avv. Massimo Di Michele dall'Albo degli Avvocati, deliberata in data odierna, e consultato il verbale delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti del CDD del Circondario di Pescara, indica al CDD l'avv. Monica Nuzzo come prima dei non eletti, ai fini della sostituzione dell'avv. Massimo Di Michele. Trasmette al Presidente del CDD per quanto di competenza ai sensi dell'art.13, comma 3, Reg. CNF 1/2014.

11) NOMINA COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE

Il COA, vista l'avvenuta cancellazione su domanda dell'Avv. Massimo Di Michele dall'Albo degli Avvocati, deliberata in data odierna, delibera la nomina dell'avv. Sergio Iannucci in sostituzione dell'avv. Di Michele.

12) ISTANZE PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio, viste le istanze pervenute attraverso la piattaforma, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati di seguito indicati, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-quater dell'art. 29 disp. att. c.p.p. lett. a) e b) e di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 5 del Regolamento CNF 22/5/15:

Antonucci Emidio

Isceri Raffaella

Torello Marzia Concetta

13) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Il COA,

-visti gli artt. 9 del vigente Regolamento CNF 22/5/16 per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, e 4 delle vigenti Linee Guida interpretative formulate dal CNF;

-letta l'istanza dell'avv. * di cancellazione dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;

-considerato che l'avv. * risulta inserito nell'elenco nazionale, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art.2 del Dlgs. n.6/2015, in via automatica a far data dal 20/02/15;

-osservato che alla data della presente delibera risulta decorso il periodo di "almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale" previsto al comma 3 del citato art. 9 del Regolamento CNF per poter richiedere la cancellazione dall'elenco;

delibera di esprimere parere favorevole all'accoglimento della istanza e manda al CNF, competente a provvedere alla cancellazione dall'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;

delibera altresì, avendone competenza ai sensi dell'art. 4 comma 1 parte prima delle vigenti linee guida in materia, la cancellazione dell'avv. * dalle liste formate per i turni di reperibilità.

14) MODIFICHE REGOLAMENTO CNF 6/14 FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio, udito il relatore e letta la comunicazione del CNF relativa alla modifica del regolamento n. 6/14 sulla formazione continua, in vigore dal 01/01/17, dispone la pubblicazione sul sito del testo novellato. Inoltre, viste le modifiche agli artt.13, comma 1 lett.d, e 20, comma 3, lett.d (c.f. per partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari o CDD) delibera di segnalarle ai componenti del CDD iscritti all'Albo di Pescara.

Alle ore 20,50 esce il cons. Coco.

15) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. * (il quale chiede di poter conoscere se possa promuovere un giudizio monitorio nei confronti di un "ex cliente" - già assistito, e sino al 18.11.2014, ma per vicende diverse);
- udita la relazione del Consigliere Schiona;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva:

La questione attiene alla verifica delle condizioni di cui di cui all'art. 68, c.1, e 2 del vigente Codice Deontologico secondo cui: "comma 1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. comma 2. L'avvocato non deve assumere un incarico

professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza."

Presupposti quindi per l'assunzione di un incarico nei confronti di un "ex cliente" sono: da una parte che il rapporto di mandato si sia completamente esaurito da almeno due anni; dall'altra che la questione attinente al mandato da assumere abbia un oggetto (sia in termini di fatti che ovviamente di parti coinvolte) completamente estraneo a quello trattato e definito con l'"ex cliente".

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. * (la quale chiede di poter conoscere se possa in qualche modo integrare illecito disciplinare e/o comunque ledere l'onore ed il decoro della professione forense, in sostanza ed in sintesi, il dedicarsi ad un'attività sociale e benefica nell'ambito della propria comunità, attraverso la creazione ed amministrazione di un social network, nel quale i membri potrebbero regalare, ovvero vendere a piccoli prezzi ovvero ancora cercare oggetti di varia natura, al fine di favorire il cd. riuso, ovvero la condivisione, consentendo un aiuto a chi si trova in situazione di difficoltà economica, in via anonima)
- udita la relazione del Consigliere Cipriani;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva:

La questione deve porsi in termini diversi rispetto a quelli prospettati, dovendosi verificare preliminarmente l'eventuale violazione del disposto di cui all'art. 18 della legge Professionale Forense secondo cui "*la professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o per conto altrui*".

Orbene, sul punto pare utile richiamare il parere del CNF del 28 marzo 2012, n. 5 (allegato in copia) che ha escluso addirittura la compatibilità dell'esercizio della professione forense con la carica di Presidente di una ONLUS, sottolineando come l'eventuale mancanza di un fine di lucro, che parrebbe caratterizzare anche l'attività indicata nella richiesta di parere in discussione, sia del tutto indifferente rispetto al dato essenziale dello svolgimento di un'attività commerciale.

Ad avviso del Consiglio, nella descrizione sembra emergere lo svolgimento di una attività commerciale, essendo espressamente indicata, oltre che lo scambio gratuito, anche la possibilità di acquisto/vendita dei beni, sia pure a prezzi ridotti.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

Alle ore 21,00 esce il cons. Cappuccilli.

17) DELIBERE ODM (RELATORE AVV. DI BARTOLOMEO)

Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Avv. Di Bartolomeo:

a) richiamata la propria delibera 16/06/2016 con la quale è stata prevista la cancellazione dall'elenco dell'ODM dei Mediatori che, alla data del 30/09/2016, non avessero adempiuto da più di un biennio all'aggiornamento obbligatorio di 18 ore di cui al DM 180/2010; vista la delibera del CD dell'ODM in data 7.2.2014 che ha individuato i Mediatori non in regola, delibera la cancellazione dall'elenco dei mediatori dell'ODM di questo Consiglio dell'Ordine dei seguenti Avvocati:

“omissis”

Manda alla segreteria dell'ODM per la comunicazione ai mediatori cancellati e al Ministero per l'aggiornamento dell'elenco dei mediatori.

b) Vista la delibera dell'ODM 7.2.2017, preso atto dell'istanza dell'Avv. * del 23.1.2017 delibera la cancellazione dell'Avv. * dall'elenco dei Mediatori e manda alla segreteria dell'ODM per la comunicazione all'Avv. * e al Ministero per l'aggiornamento dei mediatori.

c) vista la delibera dell'ODM in data 21.7.2013, preso atto dell'istanza dell'Avv. *, delibera la cancellazione dell'Avv. * dall'elenco dei mediatori dell'ODM del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pescara e manda alla segreteria dell'ODM per la comunicazione all'Avv. * e al Ministero per l'aggiornamento dell'elenco dei mediatori.

d) visto l'art. 17, comma 5°, D.Lgs 28/2010 e successive modifiche delibera che, qualora una, o tutte le parti in mediazione, si trovino nelle condizioni di essere ammesse al gratuito patrocinio, alle stesse venga richiesto di corrispondere all'ODM le spese vive dallo stesso sostenute e documentate; delibera, altresì, di facultare l'ODM a richiedere alle parti che presentino istanza di accesso gratuito alla mediazione ai sensi dell'art.17 5° comma D.Lgs 28/2010, di depositare la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Manda alla segreteria per la comunicazione ai colleghi mediante lettera informativa e all'ODM per l'aggiornamento delle informazioni reperibili on line.

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio,

A. prende atto della richiesta dell'Avv. De Marzo Manuela di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. De Marzo Manuela alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il

Cons. Di Silvestre a vidimare e numerare l'apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 331;

- B. prende atto della richiesta dell'Avv. Pace Federico di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Mancinelli, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. Pace Federico alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l'apposito registro, con attribuzione del numero di autorizzazione 332.

19) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime il seguente parere:

Avv. * per */* € 2.572,00,

come da separato e distinto provvedimento.

20) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORI COCO E SCOPONI)

Il Consiglio, viste le proposte di agevolazioni pervenute, delibera come di seguito:

- Lextel per servizio Firma Remota e Firma USB, la approva per la pubblicazione sul sito dell'Ordine;
- *, non di interesse, delibera nulla a provvedere;
- Palestra Personal Fit di Pescara, la approva per la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

21) QUESTIONI PRATICA

Si rinvia vista l'ora tarda.

22) VARIE ED EVENTUALI

- 1) Il Consiglio, vista l'offerta pervenuta dal Grand Hotel Adriatico di Montesilvano per la locazione della sede necessaria per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso indetto per l'ODM, lo approva.
- 2) Il Consiglio delibera l'acquisto di una nuova fotocopiatrice e di un computer per la segreteria ed incarica il cons. Cirillo a provvedere all'acquisto al miglior prezzo.
- 3) Il Consiglio, vista la comunicazione dell'avv. * pervenuta in data odierna, con la quale l'iscritta comunica di aver provveduto a sanare per intero la posizione debitoria relativa al contributo per gli anni 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 nonché per l'anno 2016, come da quietanze SOGET allegata alla comunicazione, delibera la revoca di entrambi i provvedimenti di sospensione emessi ai sensi dell'art. 29, 6° comma, L. 247/12 nei confronti dell'avv. *. Manda alla segreteria per le comunicazioni dovute.

Alle ore 22,05, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE